



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE CAMPANIA

E

REGIONE LAZIO

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE
TRA LAZIO E CAMPANIA**

**PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA DI CUI AL
PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE**

Roma, 07/05/2015



PREMESSO

- Che la politica comunitaria in materia di acque è fondata sulle Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE, recepite in Italia rispettivamente dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 30/09, e che le stesse direttive hanno l'obiettivo di garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale dei *corpi idrici superficiali e sotterranei*, nonché l'utilizzazione accorta e razionale della risorsa idrica e delle risorse naturali ad essa correlate;
- Che le citate direttive prevedono tra l'altro, attività di indagine, di analisi, di pianificazione e programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- Che la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE ribadisce che *“l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”*;
- Che la Direttiva 2000/60/CE all'art.9 comma 1 conferma il principio del recupero dei costi dei servizi idrici (“full recovery cost”), compresi i costi ambientali e quelli relativi alle risorse, nonché in base al principio «chi inquina paga»;
- Che la risorsa idrica assume un valore alto per la *“qualità della vita e lo sviluppo socio-economico”*, per cui gli utilizzi legittimi della stessa si devono fondare sul principio della *solidarietà; sulla sua tutela e la sua razionalizzazione; sul suo uso corretto e sostenibile afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e “ristoro” laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi;*
- Che è fondamentale: preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (*sostenibilità ecologica*); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (*sostenibilità economica*); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (*sostenibilità etico - sociale*);
- Che gli utilizzi della risorsa idrica devono innanzitutto avvenire contemperando le esigenze dei contesti ambientali e sociali su cui agiscono i prelievi, evitando nel contempo le *perdite, gli sprechi, gli abusi ed i cattivi usi*;
- Che l'approccio sostenibile nella programmazione delle politiche idriche deve essere caratterizzato da un *approccio integrato* in termini di *disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento*, e pertanto deve “radicarsi” sul principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine e senza pregiudicare l'accessibilità agli usi legittimi ed a quelli ritenuti meritevoli di tutela.
- Che per tali finalità si è condivisa la necessità di un'adeguata azione di monitoraggio al fine di definire e controllare lo stato ambientale dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, anche in relazione



al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, nei contesti territoriali interessati dai prelievi destinati al trasferimento idrico interregionale;

– Che, pertanto, risulta necessario che la Regione Campania riconosca, proporzionalmente alla risorsa ad essa destinata, il ristoro dei costi derivanti dagli interventi di manutenzione o tutela dei corpi idrici afferenti i trasferimenti e di gestione delle aree di salvaguardia;

– Che al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse, le parti stipulanti il presente protocollo d'intesa ritengono opportuno addivenire ad una programmazione di interventi necessari alla tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, compatibile e coerente con la vigente programmazione regionale;

– Che il D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità, in caso di situazioni che comportino deficit idrico, di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche travalicando i limiti territoriali dei singoli bacini idrografici, effettuando trasferimenti di risorse idriche anche tra diverse regioni, al fine di ottenere da una parte una economia di scala, dall'altra un effetto sinergico delle risorse, in un quadro di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque reflue;

– Che il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 contiene, tra l'altro, le direttive generali e di settore per il censimento e programmazione delle risorse idriche, per la razionale utilizzazione ed usi plurimi delle stesse, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento, i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti d'acqua;

– Che gli artt. 144 e 145 del D.Lgs 152/06 prevedono, tra l'altro, che l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee avvenga in un'ottica di solidarietà, salvaguardando e tutelando le aspettative ed i diritti delle future generazioni, secondo criteri di razionalità degli utilizzi stessi ed equilibrio del bilancio idrico;

– Che attualmente relativamente al trasferimento interregionale delle risorse idriche ed all'uso condiviso delle risorse idriche in ambito distrettuale sono vigenti:

- ✓ un Accordo di Programma (ex art. 17 L 36/94) tra le Regioni Basilicata e Puglia, nel 1999 e in scadenza al 2015;
- ✓ un Protocollo d'Intesa, propedeutico alla stipula dell'Accordo Unico di cui al Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, tra le Regioni Molise e Campania, nel 2012;
- ✓ un Protocollo d'Intesa, propedeutico alla stipula dell'Accordo Unico di cui al Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, tra le Regioni Campania e Puglia, nel 2012;



- ✓ Protocollo d'Intesa tra le Regioni Abruzzo e Molise per la realizzazione e gestione delle opere connesse alla utilizzazione delle acque del fiume Trigno, sottoscritto nel 2012;
- Che i trasferimenti di risorse idriche tra la Regione Lazio e la Regione Campania avvengono in base alla concessione D.M. del Ministero dei LL.PP. n.11 del 10.1.90 rilasciata alla CASMEZ e volturata alla Regione Campania con D.M. del Ministero dei LL.PP. del 22.09.1992;
- Che l'art. 88 del D. Lgs 112/1998 riserva allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo sui compiti di rilievo nazionale, ed in particolare i compiti relativi ai criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse;
- Che ai fini dell'applicazione della Direttiva quadro nel settore delle acque, 2000/60/CE, gli Stati membri individuano tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a distretti idrografici;
- Che gli Stati membri provvedono, inoltre, affinché, per ciascun distretto idrografico, siano effettuati l'analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo idrico;
- Che il processo di pianificazione così come indicato dalla direttiva 2000/60/CE, già contenuto nella legislazione italiana, è stato compiutamente recepito dal D.Lgs. 152/06, che ha individuato nell'Autorità di Distretto, l'organo di coordinamento delle funzioni relative al governo della risorsa idrica all'interno del territorio del Distretto Idrografico;
- Che con la conversione in legge del D.L. n. 208/08 - Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", le Autorità di Bacino di rilievo nazionale d'intesa con le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis, "*... provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi*" del Piano di Gestione del Distretto Idrografico previsto dall'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE;
- Che l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno e le Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia) ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale hanno redatto il Piano di Gestione Acque, adottato nella seduta del Comitato Istituzionale allargato del 24 febbraio 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n.55 del 08 marzo 2010 – la cui delibera di adozione si intende allegata;
- Che il Piano di Gestione Acque è stato approvato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013;
- Che il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in particolare per i bacini afferenti Lazio e Campania, è caratterizzato da un complesso sistema idrogeologico naturale e da



rilevanti interconnessioni tra idrostrutture, nonché da rilevanti interconnessioni attraverso sistemi di adduzione;

- Che il Piano di gestione Acque ha evidenziato la complessità della circolazione idrica sotterranea che dà vita ad un patrimonio comune delle sette regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- Che l'art. 2 dell'Allegato 2 alla delibera n. 1 del Comitato Istituzionale Allargato del 24 febbraio 2010 recita nel seguente modo: *“L'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno e le Regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale predisporranno quanto necessario alla stipula di un “Accordo di Programma Unico per il trasferimento, acquisizione e governo della risorsa idrica” sottoscritto da tutte le Regioni.”*;

CONSIDERATO

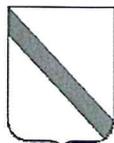
- Che al fine di pervenire all'Accordo di Programma Unico di cui sopra le Regioni ricadenti nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, hanno sottoscritto un *Documento Comune d'Intenti*, finalizzato all'attuazione di una strategia comune volta alla razionalizzazione dell'uso di un bene tanto limitato e prezioso come l'acqua e alla regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, in accordo con quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato 2 della delibera di adozione del Piano di Gestione;
- Che nelle more del richiamato Accordo Unico ed in base a quanto definito nel *Documento Comune d'Intenti*, è necessario predisporre azioni adeguate allo sviluppo del Piano e quindi procedere anche ad intese bilaterali tra le Regioni per definire gli scambi di risorse e quanto a questi attinenti;
- Che ad oggi sono stati sottoscritte le intese bilaterali per la regolamentazione dei trasferimenti idrici Molise-Campania, in data 18/04/2012, e Campania-Puglia, in data 10/05/2012;
- Che l'art. 28 della Direttiva 2000/60/CE, come ripreso anche nella successiva Direttiva 2006/118/CE, prevede che *“per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo ed una programmazione continuamente aggiornata sul lungo periodo delle misure di protezione, nel rispetto dei tempi necessari per la formazione ed il ricambio naturale di tali acque”*;
- Che l'assetto dei trasferimenti idrici interregionali è stato oggetto, tra l'altro, di analisi specifica nell'ambito del Piano di Gestione Acque del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*;
- Che il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è attualmente in fase di aggiornamento e che il nuovo Piano di Gestione da esso derivante, in considerazione delle scadenze fissate dalla Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere approvato entro il 2015;



- Che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, allargato a tutte le Regioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ha preso atto del Progetto di Piano di Gestione Acque per il ciclo 2015-2021 nella seduta del 22/12/2014;
- Che l’aggiornamento del Piano di Gestione Acque è svolto d’intesa con le Regioni ricadenti nel territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, in base a quanto disposto dalla L. 13/09;
- Che gli usi potabili sono prioritari rispetto agli altri usi legittimi;
- Che la risorsa idrica prelevata e trasferita è destinata all’approvvigionamento dei sistemi idrici ad uso idropotabile;
- Che il patrimonio di risorsa idrica ed opere idrauliche degli invasi naturali ed artificiali deve essere posto in condizione di completa sicurezza e funzionalità, al fine di garantire una costante disponibilità di risorse idriche strategiche, anche per la compensazione di equilibri stagionali o ciclici;
- Che al fine di assicurare l’equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base dei contenuti e degli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, della normativa italiana in materia ambientale, degli strumenti di pianificazione e programmazione elaborati dalle Regioni e ripresi dal c.d. “*Piano di Gestione*” delle risorse idriche afferente il territorio dell’Appennino Meridionale, emerge la necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni tra i diversi usi, compatibilmente con l’esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle regioni proiettato (come richiamato dalla Direttiva Comunitaria 2000/60/CE) agli anni 2015/2032;
- Che nel programma di misure individuato dal Piano di Gestione, anche per il ciclo 2015-2021, individua tra le misure prioritarie l’Accordo di Programma Unico per il trasferimento della risorsa idrica tra i territori delle Regioni ricadenti nel distretto;
- Che i trasferimenti idrici dal Lazio alla Campania avvengono a mezzo dell’*Acquedotto della Campania Occidentale* e sono alimentati dal prelievo, ad uso potabile, effettuato in prossimità delle sorgenti del fiume Gari (Bacino Liri - Garigliano) per una portata pari a 29,74 mod. (2974 l/s);
- Che gli stessi trasferimenti interessano il territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ed, in particolare, le province di Frosinone nel Lazio e le province di Caserta e Napoli in Campania;
- Che dette sorgenti sono alimentate dall’acquifero carbonatico denominato Monti Simbruini-Ernici-Cairo;
- Che lo stesso acquifero rappresenta, in ragione della sua potenzialità, importante e rilevante “serbatoio” sotterraneo di risorsa idrica pregiata;



- Che la Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, ha chiesto con nota n. 764/SP del 26.06.02 di estendere l'autorizzazione al prelievo fino a 5.000 l/s;
- Che *Acqua Campania S.p.A.* gestisce per conto della Regione Campania, giusta convenzione n. 4951 del 01/02/1993, l'*Acquedotto della Campania Occidentale*;
- Che, in seguito alla realizzazione del progetto della Cassa per il Mezzogiorno, è stata riconosciuta al Comune di Cassino la possibilità di prelevare una portata pari a 200 l/s per l'acquedotto comunale e al Consorzio degli Aurunci la possibilità di prelevare 30 l/s per l'acquedotto rurale gestito dallo stesso Consorzio;
- Che, per quanto riportato al punto precedente, il prelievo totale effettuato ad uso potabile in corrispondenza delle sorgenti del Gari assomma a circa 3200 l/s;
- Che in prossimità del manufatto di presa dell'Acquedotto della Campania Occidentale esistono altre opere di presa destinate al soddisfacimento di fabbisogni idrici industriali nell'area di Cassino (Fr) e Piedimonte S. Germano (Fr).



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LA REGIONE LAZIO

E

LA REGIONE CAMPANIA

STIPULANO

IL SEGUENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE
TRA CAMPANIA E LAZIO

PROPEDEUTICO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA UNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA
DI CUI AL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE

Articolo 1

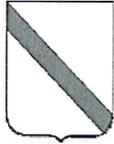
(Principi generali)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa;

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

1. L'intesa, sui trasferimenti idrici dal Lazio alla Campania:
 - è finalizzata a garantire la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica del trasferimento di risorsa idrica, per quanto riguarda i bacini tributari del fiume Volturno;
 - è atto di anticipazione del più generale Accordo di Programma Unico relativo ai trasferimenti idrici interregionali nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
2. Con la sottoscrizione della presente Intesa le parti intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:



- la regolamentazione dei prelievi in atto e futuri, così come indicati in premessa ed all'art. 3, a scopo idropotabile, al fine di garantire gli equilibri del bilancio idrico ed il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale, anche attraverso specifiche azioni di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee; corretto utilizzo della risorsa idrica sotterranea e superficiale ai fini della salvaguardia, tutela e riproducibilità;
- prevenzione del degrado dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
- sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica della risorsa idrica, coerentemente con i contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE e del Piano di Gestione Acque dell'Appennino Meridionale;
- definizione di una strategia di governo della risorsa idrica, in linea con i contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, del D.L.vo n.152/2006 ed in accordo con il sottoscritto Documento Comune d'Intenti di cui al Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Articolo 3

(Schemi idrici interessati)

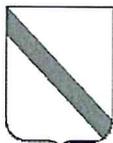
1. Lo schema idrico interessato al trasferimento di risorsa idrica ad uso potabile dal Lazio alla Campania è il cd. *Acquedotto della Campania Occidentale*, attraverso il prelievo in prossimità delle sorgenti del fiume Gari per una portata media pari a 29,74 mod. (2974 l/s).
2. Al prelievo di cui al punto precedente, vanno aggiunti altri due prelievi a scopo potabile in favore di:
 - Comune di Cassino per una portata pari a 2 mod. (200 l/s);
 - Consorzio Aurunci, per una portata pari a 0.3 mod. (30 l/s).

Articolo 4

(Risorsa trasferibile)

1. La modalità di trasferimento della risorsa idrica sarà oggetto del lavoro del Comitato Tecnico di Coordinamento, di cui al successivo art.6, che effettuerà congiuntamente uno studio tecnico-economico e idrico-ambientale relativamente alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse idriche afferenti i corpi idrici interessati dai prelievi in questione.

La prima fase delle attività di studio sarà ultimata entro il 31/10/2015, al fine di consentire le valutazioni necessarie a predisporre quanto andrà inserito nel Piano di Gestione Acque ciclo 2015-2021, anche in relazione a specifiche misure e azioni di monitoraggio; la seconda fase delle attività verrà completata entro i 12 mesi successivi.



I dettagli tecnici delle specifiche azioni verranno definiti nel programma tecnico-operativo temporale ed economico di cui al successivo art. 6 e dei risultati dello studio stesso.”

Articolo 5

(Modalità di attuazione ed impegni delle parti)

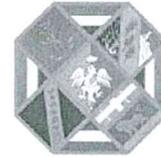
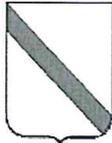
1. Quanto sancito all'art. 3 sarà parte integrante del più generale Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici tra le regioni del *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*, salvo diverse determinazioni che dovessero essere concordate in quella sede;
2. Nelle more di stipula dell'accordo di cui al punto precedente, entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa verranno indicati i nominativi dei componenti il Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al seguente art. 6.
3. Nei successivi 30 giorni il Comitato Tecnico di Coordinamento redigerà il programma tecnico-operativo, temporale ed economico (d'ora in poi programma) delle attività a farsi.

Articolo 6

(Comitato Tecnico di Coordinamento)

1. Allo scopo di consentire la definizione degli aspetti tecnico- economici ed idrico- ambientali del trasferimento della risorsa idrica oggetto del presente accordo nonché per effettuare una costante verifica dello stato di attuazione del Protocollo, e del raggiungimento degli obiettivi da esso stabiliti, si ritiene necessaria l'istituzione di specifici momenti di consultazione e di approfondimento.
2. È costituito, pertanto, un Comitato Tecnico di Coordinamento (d'ora in poi Comitato) composto dagli *Assessori* competenti delle Regioni Campania e Lazio, o da loro delegati, dai Dirigenti delle competenti strutture tecniche regionali delegati dai rispettivi Assessori, dal Segretario Generale dell'*Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno*, dal Direttore Generale di *ARPA Lazio* ed *ARPA Campania* o da un loro delegato, dal Direttore Generale di *Acqua Campania S.p.A.*, nonché qualora ritenuto necessario, da esperti individuati in relazione a specifiche tematiche con funzione consultiva.
3. Al Comitato sono attribuite funzioni di coordinamento e verifica dell'attuazione della presente intesa, oltre che di monitoraggio dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché di coordinamento e verifica delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi programmati e/o finanziati.

Il fabbisogno economico necessario alla realizzazione delle attività di cui al programma sarà definito all'interno dello stesso.



4. Per la realizzazione delle attività necessarie all'attuazione della presente intesa, il Comitato si avvarrà degli uffici degli Enti in esso rappresentati, anche attraverso l'individuazione di specifici funzionari all'interno degli stessi uffici. La responsabilità operativa ed organizzativa delle attività di cui al programma tecnico-operativo è posta in capo all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Articolo 7

(Modifiche e revisioni del Protocollo)

Il presente Protocollo è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento sulla base delle proposte del Comitato, nelle more di definizione del più generale Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali, con cadenza triennale. Le parti firmatarie si impegnano a concordare modifiche e revisioni che si rendessero necessarie a seguito delle indicazioni del Comitato, fermo rimanendo il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 2.

Articolo 8

(Durata del Protocollo e disposizioni finali)

Il presente Protocollo si intende valido fino alla stipula dell'Accordo di Programma Unico per la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Roma, **7 MAG. 2015**

L'Assessore all'Ambiente della Regione Campania	L'Assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio
<i>Dott. Giovanni Romano</i>	<i>Dott. Fabio Refrigeri</i>
